

ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI



Via Niobe, 52 - 00118 - ROMA C.F. 97028710586
Tel/fax 06 79810110 - Tel. 06 79896266 - e-mail: RMIC833007@ISTRUZIONE.IT
PEC: RMIC833007@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: www.icgiannirodari.edu.it

Tema dell'anno: *Ridurre le disuguaglianze: Bianco, giallo, nero... differenze zero*

A tutti i docenti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
A tutti i genitori
A tutto il personale ATA
All'Albo/Atti

Oggetto: Indizione elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2021/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^a - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola, art. 8 e 10;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
VISTA l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni;
VISTA la C.M. prot. AOODGOSV n. 17097 del 02/10/2018 riguardante il rinnovo degli organi collegiali della scuola;
VISTA la Nota n. 24032 del Ministero dell'Istruzione del 6 ottobre 2021 che fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni in vista dell'imminente rinnovo degli organi collegiali per l'anno scolastico 2021/2022, contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
VISTO il D.L. 111 del 6/8/2021, convertito dalla L. 133/2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24/9/2021;
VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a.s. 2020-21;
VISTA la nota USR Lazio n. prot. 40592 del 13/10/2021 avente come oggetto "Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica" - a.s. 2021/2022;

INDICE

a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto scaduto per decorso triennio, organo che dovrà durare in carica per il triennio 2021/2024, ai sensi del decimo comma dell'art. 8 del D. L. vo n.297/94.

La data della votazione è fissata dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di **domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021.**

1. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 19 membri così suddivisi:

n. 8 rappresentanti del personale insegnante;



- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il Dirigente scolastico.

2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:

- ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria;
- I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti temporanei) nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria, compresi gli insegnanti di religione;
- IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria.

3. La Commissione Elettorale (nominata dal dirigente) aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal dirigente scolastico.

4. Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA).

5. Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale (= si presentano in segreteria) dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedenti a quello fissato per le votazioni.

Le liste dei candidati devono essere presentate, personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 08/11/2021 alle ore 12.00 del 12/11/2021, e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:

- a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
- b) almeno n. 14 (quattordici) elettori per la componente docenti;
- c) almeno n. 3 (tre) elettori per la componente personale ATA.

6. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all'uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario Comunale, da notaio o cancelliere.

7. Le liste devono contenere in calce un **motto** indicato dai presentatori.

8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

9. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

10. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

11. Nell'Istituto sarà costituito un unico seggio elettorale presso l'area esterna della scuola secondaria di I Grado, presso cui voteranno tutti i genitori di tutti i plessi, tutti i docenti di tutti i plessi, tutto il personale ATA di tutti i plessi.

12. All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

13. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome.

14. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza.

a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;

b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;

c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al nominativo dei candidati prestampati nella scheda.

15. Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola volta.

16. L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.

17. Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio. Di seguito procede alla attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti. Delle operazioni di voto viene redatto processo verbale (sugli appositi modelli), in duplice copia originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Dal verbale devono risultare i seguenti dati:

Numero degli elettori avente diritto e quello dei votanti, distinto per categoria.

Numero dei voti attribuiti a ciascuna lista.

Numero dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.

18. Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2021/2024.

19. I componenti del seggio elettorale, impegnati **domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021**, hanno diritto ad essere esonerati dal servizio e di godere del riposo festivo non goduto, previo accordo col Dirigente Scolastico.

RIFERIMENTI NORMATIVI O.M. 215 ART. 30 - FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.

2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.

5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

O.M. 215 ART. 32 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
 - da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
 - da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

SCADENZARIO

La notifica attraverso affissione all'albo on line al personale e alle famiglie dello scadenario relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2021/2024:

1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni;
2. Comunicazione alla Commissione Elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi degli elettori: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (domenica 24/10/2021- considerata la sospensione delle attività didattiche di sabato e domenica (**venerdì 22/10/2021**));
3. Formazione e deposito elenchi elettori separati per componenti: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (**mercoledì 03/11/2021**). Può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale, per l'erronea compilazione degli elenchi, entro 5 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli stessi;
4. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni: dalle ore 9.00 del 08/11/2021 alle ore 12.00 del 12/11/2021;
5. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (**venerdì 12/11/2021**);
6. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (da mercoledì 10/11/2021 a giovedì 25/11/2021);
7. Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (**non oltre martedì 23/11/2021**);
8. Votazioni: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di **domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021**;
9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi;
10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (**Entro mercoledì 01/12/2021**).

Il seggio elettorale funzionerà nel plesso Rodari via Niobe 52:

1. Sede Centrale via Niobe 52 00118 Roma: **area esterna pensilina della palestra plesso Rodari.**

Il percorso dedicato nel giardino esterno è distinto di **INGRESSO** (via Niobe 52) e di **USCITA** (via Niobe 50), chiaramente identificati con opportuna segnaletica.

L'ACCESSO DEGLI ELETTORI ALLA STRUTTURA SCOLASTICA DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE NORME IN VIGORE

Si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV 2, che occorre adottare, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa rimando alle disposizioni contenute nella OM 215/91.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angela Palmentieri